

8 ottobre 2018

## Fattura elettronica: i dubbi dei professionisti

I quesiti spaziano dal Qr-code e indirizzo di residenza al sistema TS e obbligo E-fattura, dalla fattura differita in abito servizi alle prestazioni assicurative

Sono numerosi i quesiti che quotidianamente emergono in materia di fatturazione elettronica. Di seguito alcuni dei casi proposti, con l'intento di costituire una raccolta dei dubbi più frequenti. Le risposte vengono fornite secondo lo *stato dell'arte* attuale, nella consapevolezza (o speranza) che una futura Circolare, già annunciata, riservi ulteriori chiarimenti o sveli nuove modalità operative.

### QR-Code – indirizzo ditta individuale

**D.**Accedendo al cassetto fiscale delegato di un cliente ditta individuale e generando il QR-Code, si rileva la presenza del campo "domfisc", che riporta l'indirizzo di residenza (ovvero di casa) dell'imprenditore / professionista, e non del luogo di esercizio dell'attività. Il problema, già emerso nel corso di diversi convegni, ad oggi non trova soluzione. Come ovviare a questo inconveniente?

**R.**Al momento il problema non trova soluzione, anche perché, a stretto rigore di norma, non si tratta di un problema. Fiscalmente, infatti, il domicilio fiscale (ovvero l'informazione da riportarsi in fattura) di un imprenditore individuale / professionista coincide con l'indirizzo di residenza, e non con il luogo di esercizio dell'attività. Il QR-Code, correttamente, preleva dunque il dato "domicilio fiscale", e non il luogo di esercizio, anche quando quest'ultimo sia stato correttamente comunicato all'Entrate. Una soluzione emersa in corso di convegno consisterebbe di andare a modificare in Agenzia delle Entrate l'indirizzo di domicilio, soluzione che, a parere di chi scrive, non è condivisibile poiché si andrebbe a comunicare un'informazione fasulla. Il domicilio fiscale è il dato da riportarsi in fattura, e coincide con quello di residenza nel caso di ditta individuale. A causa di questa concatenazione di fatti il QRCode

non può che contenere quell'informazione, e non altre. Per quanto sia un dato di fatto che con le fatture cartacee ci si sia sempre comportati diversamente, l'unica soluzione plausibile è che il Fisco conceda la possibilità di intestare la fattura al luogo di esercizio dell'attività, in luogo del domicilio, ma questo passaggio richiederebbe una modifica a livello normativo.

### **Fattura elettronica e Sistema TS**

**D.** I professionisti che inviano le fatture al sistema Tessera Sanitaria di fatto adempiono all'obbligo di emissione, ma adempiono anche all'obbligo di conservazione?

**R.** La circostanza che i dati delle fatture obbligate alla trasmissione tramite il sistema Tessera Sanitaria pervengano di fatto all'amministrazione finanziaria non ha nulla a che fare con l'obbligo di fatturazione elettronica. La comunicazione al Sistema TS, infatti, ha tempi e modi (contenuti) ben diversi dalla finalità della e-fattura. Tutti coloro che emettono fattura nei confronti di soggetti residenti, identificati o stabiliti nel territorio nazionale, a partire dal 1 gennaio 2019, dovranno emettere fattura elettronica e trasmetterla telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio (allo stato attuale, entro le ore 24 del giorno di emissione, ma sul punto si attendono chiarimenti e si auspicano tempi più flessibili). Successivamente, tali fatture, se soggette all'obbligo, dovranno anche essere trasmesse al sistema Tessera Sanitaria, con le ulteriori specifiche richieste dall'adempimento, quali la qualificazione del tipo di prestazione effettuata, a meno che, in futuro, la comunicazione TS non venga abolita grazie ad una estrapolazione dati effettuata sulle fatture già trasmesse in quanto "elettroniche". Ipotesi, a parere di chi scrive, alquanto remota alla luce delle ulteriori indicazioni che sono contenute nel file TS e che non sono presenti nel tracciato XML della e-fattura, a meno che quest'ultimo non venga implementato in tal senso.

### **Fatturazione elettronica differita in ambito servizi**

**D.** Gli autotrasportatori, che attualmente emettono una fattura riportando la data di fine mese, indicando *"viaggi effettuati per vostro conto nel mese di..."*, con la e-fattura dovranno procedere all'emissione di una fattura "differita" (nella quale vanno indicati tutti gli elementi che identificano le singole prestazioni), e quindi dovendo indicare analiticamente ciascun viaggio?

**R.** Occorre premettere che con l'introduzione della fattura elettronica nulla è cambiato quanto alle regole ed alle tempistiche di emissione delle fatture, tuttavia è evidente che la data di emissione risulta fortemente tracciata dal fatto che occorre procedere alla trasmissione telematica (salvo che vengano concessi, come auspicato, tempi più flessibili). Basandosi su quanto ad oggi previsto, la fattura deve essere emessa entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata. Tuttavia, a mente dell'articolo 21 D.P.R. 633/72 *"...per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante*

*il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.” Si tratta, appunto, del caso della fattura differita. La condizione a base di questa tipologia di fattura è appunto l’indicazione del dettaglio delle operazioni effettuate nel mese precedente. Si richiama per i dettagli del caso la Circolare 18/E/2014, nella quale l’Agenzia si è espressa sul concetto di “idonea documentazione”, precisando che al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio è possibile utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata. Dalla documentazione occorre sia rinvenibile con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Resta fermo comunque l’obbligo di dettagliare le operazioni oggetto di fatturazione cumulativa differita, nonché l’obbligo di far confluire l’imposta emergente dalla fattura nella liquidazione relativa al mese di effettuazione delle operazioni, e non in quello (successivo) di avvenuta fatturazione.*

### **Fatturazione prestazioni assicurative, fatturazione facoltativa**

**D.** L'agenzia assicurativa che oggi, pur se non obbligata, emette delle fatture per provvigioni, come dovrà comportarsi?

**R.** Nel caso prospettato, così come in tutti gli eventuali casi in cui la fattura viene emessa su base facoltativa, la fattura emessa potrà essere solo ed esclusivamente in formato elettronico. Le fatture cartacee, infatti, non avranno più alcun valore fiscale. Per analogia è bene ricordare quanto avviene con la Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, che prevede l’obbligo di comunicazione delle fatture attive o passive eventualmente emesse o ricevute, seppure l’emissione della fattura non fosse obbligatoria (si pensi, ad esempio, ad un premio in denaro che venga fatturato). Così come con la DATI FATTURA ogni fattura doveva essere comunicata a posteriori (anche se emessa su base volontaria, fuori dall’obbligo), parimenti ogni fattura, per esistere, dovrà essere formata secondo il tracciato previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e dovrà transitare dal SDI, diversamente il documento sarebbe inesistente. Unica soluzione, pertanto, se non si vuole emettere fattura elettronica, è quella di documentare – nei casi in cui la legge lo consente – l’operazione con altro strumento, ad esempio con emissione di quietanza o ricevuta semplice.

Autore: **Sandra Pennacini**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: **Iva > E-Fattura**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)